

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “AMISSIMA FLESSIBILE BILANCIATO”

1 - Istituzione e denominazione del Fondo

Amissima Vita S.p.A. (la “Società”) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo (il “Fondo”) denominato “AMISSIMA FLESSIBILE BILANCIATO”. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo interno gestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: in base alla classificazione elaborata da Assogestioni, il Fondo è assimilabile alla categoria “Flessibili”.

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso, corrispondente ad una volatilità media annua attesa del valore unitario della quota compresa tra 3% e 8%.

Valuta di denominazione: Euro.

Obiettivo di gestione: obiettivo del Fondo è realizzare l'incremento del patrimonio conferitogli nel corso del tempo tramite l'investimento in attivi diversificati, cogliendo le opportunità offerte in via principale dall'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari su di un orizzonte temporale consigliato di almeno 4 anni. La modalità di gestione è flessibile e l'allocazione del portafoglio varia nel corso del tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio del portafoglio entro il profilo di rischio determinato.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR, denominate in Euro o in valuta locale, che investono in strumenti finanziari del comparto obbligazionario, azionario e monetario. La liquidità presente su depositi bancari a vista è residuale.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

| COMPARTO | MINIMO | MASSIMO |
|-----------------|--------|---------|
| Azionario | 0% | 55% |
| Obbligazionario | 0% | 100% |
| Monetario | 0% | 100% |

Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi OCSE.

Gli OICR investono principalmente in strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, senza alcuna particolare specializzazione settoriale.

Benchmark: €STR capitalizzato + 1,95%

L'indice €STR (Euro short-term rate) misura il costo della raccolta all'ingrosso non garantita con scadenza a un giorno di un campione di banche dell'area dell'euro. Lo €STR viene calcolato come media dei tassi di provvista non garantita (depositi) riferibili a transazioni con durata overnight condotte dalle banche segnalanti dell'MMSR (Money Market Statistical Reporting) con controparti finanziarie (bancarie e non bancarie). È calcolato e pubblicato quotidianamente dalla Banca Centrale Europea. L'indice €STR sostituisce l'indice EONIA.

Il Benchmark è in Euro.

Il Benchmark individuato è coerente con il profilo di rischio del Fondo e si basa su indicatori finanziari di comune utilizzo.

Fattori di rischio: il Fondo può essere esposto direttamente od indirettamente a rischi legati ad investimenti in titoli emessi da società a bassa e media capitalizzazione.

Il Fondo può investire in titoli con rating inferiore a BBB- (secondo S&P o Fitch Rating) o Baa3 (secondo Moody's), ovvero privi di rating, ed indicati come "High Yield", che possono essere presenti nella misura massima del 5%.

Il Fondo può investire in OICR in valuta diversa dall'Euro e pertanto è soggetto al rischio di cambio.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

3 - Caratteristiche gestionali

Il Fondo adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

L'allocazione strategica del portafoglio è stabilita per un orizzonte compreso tra i 6 ed i 12 mesi ed è determinata in base ad un'analisi fondamentale dei principali mercati a livello macroeconomico e microeconomico. L'allocazione strategica può essere modificata per cogliere le migliori opportunità al fine di ottimizzare l'esposizione del portafoglio in funzione dell'evoluzione delle diverse classi di attività.

Le scelte d'investimento sono effettuate con l'obiettivo di controllare il rischio e limitare la probabilità di perdita del portafoglio su un orizzonte temporale determinato.

Tecnica di gestione dei rischi:

La funzione di risk management è assicurata a vari livelli sui portafogli.

Ad un primo livello, i controlli sono espletati quotidianamente dai gestori del Fondo nella fase di implementazione della strategia di gestione, sia nella scelta degli strumenti finanziari, sia nella definizione dell'allocazione del portafoglio nel rispetto del budget di rischio stabilito ex ante.

Un secondo livello di controlli, eseguito ex post in modo indipendente dal primo, è finalizzato ad assicurare il rispetto dei vincoli normativi e gestionali indicati nel presente Regolamento, attraverso un sistema di allarmi generati da un applicativo informatico specifico.

Inoltre, assume particolare rilevanza il monitoraggio assicurato ex ante ed ex post eseguito in modo indipendente sul livello massimo di perdita potenziale dei portafogli affinché siano rispettati i limiti definiti nel presente Regolamento.

La gestione assume un grado di rischio contenuto entro un limite prefissato, misurato in termini di (VaR) corrispondente a ribassi massimi dell'8% calcolati con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%.

Il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari derivati quotati su mercati regolamentati allo scopo di coprire o ridurre i rischi di investimento e/o gestire in modo più efficace il portafoglio senza alterare gli obiettivi, il profilo di rischio e le caratteristiche del Fondo.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata da OICR collegati, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'impresa per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
- le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente pro-quota e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
- gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare.

Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 1,70% per anno, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- la commissione di overperformance, che viene applicata quando il rendimento del Fondo, nel corso dell'anno solare, è superiore alla performance del benchmark nel medesimo periodo. Contestualmente al calcolo del valore della quota si calcolano la performance netta del Fondo e la performance del relativo parametro di riferimento, relative al periodo che va dall'inizio dell'anno solare in corso fino al precedente calcolo del valore della quota. Se la performance netta del Fondo è superiore alla performance del relativo parametro di riferimento, si calcola la differenza fra le due performance, che viene definita overperformance. La commissione di overperformance è pari al 20% della overperformance e viene attribuita al valore netto

complessivo del Fondo alla data di calcolo del valore della quota. Nel corso del successivo calcolo del valore della quota, se la performance netta del Fondo dall'inizio dell'anno solare è inferiore o uguale alla performance del relativo parametro di riferimento, l'accantonamento in precedenza effettuato viene azzerato. Se la performance netta del Fondo è ancora superiore, si procede nuovamente al calcolo e alla attribuzione della commissione di overperformance. In caso di rimborso di quote presenti nel patrimonio, l'ammontare delle eventuali commissioni di performance corrispondenti al rimborso, in proporzione al valore netto complessivo del Fondo, rimane acquisito. La commissione di performance, eventualmente esistente alla fine dell'anno solare in corso, viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo il primo giorno lavorativo del mese di gennaio successivo all'anno di riferimento;

- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- i bolli e le imposte di bollo.

Inoltre, poiché il Fondo investe prevalentemente in quote di OICR, su di esso gravano i seguenti oneri indiretti, cioè oneri che gravano direttamente sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:

| | |
|---|-----------|
| Commissioni di gestione OICR azionari | max 1,15% |
| Commissioni di gestione OICR obbligazionari | max 0,90% |
| Commissioni di gestione OICR monetari | max 0,25% |
| Commissioni di gestione OICR flessibili | max 1,15% |
| Commissioni di gestione altri OICR | max 1,10% |

Qualora le condizioni di mercato dovessero variare sensibilmente, la Società potrà rivedere i livelli massimi delle commissioni di gestione degli OICR in cui investe il Fondo, previa adeguata comunicazione ai Contraenti.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 – Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche simili. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 – Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire

efficientemente la gestione degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato. Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.